



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 23-07-2002

Modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30 gennaio 2006 (Abrogaz. art.13)

AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

INDICE

ART. 1	
TIPI DI ATTIVITA'	
ART. 2	
ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO	
ART. 3	
ATTIVITA' DI ESTETISTA	
ART. 4	
DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	
ART. 5	
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 6	
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	
ART. 7	
ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE	
ART. 8	
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	
ART. 9	
REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI	
ART. 10	
REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE	
ART. 11	
SERVIZI IGIENICI	
ART. 12	
MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI	
ART. 13	
DISTANZE FRA ESERCIZI.....	
ART. 14	
DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	
ART. 15	
ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI	
ART. 16	
TRASFERIMENTO DI SEDE.....	
ART. 17	
SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	
ART. 18	
SUBINGRESSO	
ART. 19	
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA	
ART. 20	
SANZIONI	
ART. 21	
ENTRATA IN VIGORE	
ALLEGATO "A"	

ART. 1
TIPI DI ATTIVITA'

1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza, comunque denominate e dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge Regionale 15 settembre 1989, n.48, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene, dalle disposizioni del presente regolamento, nonché dalle norme del regolamento tipo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15.095 del 28.11.1991 e n. 19.064 del 27.2. 1992.

2) Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 2
ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

1) Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

2) Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 10.

ART. 3
ATTIVITA' DI ESTETISTA

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile d'area, previo parere della competente commissione comunale prevista dal successivo art.6.

2) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

3) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

4) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

5) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.

6) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n.1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990,n.1
- b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della " qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente

l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

7) L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche o mediante applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive dell'Unione Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Le apparecchiature elettromeccaniche comprendono:

- a) disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA (bar);
- b) apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera (bar) e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- c) doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad 1 atmosfera (bar);
- d) apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- e) apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole;
- f) lampade abbronzanti U-VA;
- g) lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- h) apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera (bar);
- i) apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera (bar);
- j) scaldacera per cerette;
- k) rulli elettrici e manuali;
- l) vibratori elettrici oscillanti;
- m) attrezzi per ginnastica estetica;
- n) attrezzature per pedicure e manicure;
- o) apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- p) stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- q) apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA (bar) ogni 10 cm²;
- r) depilatori elettrici ed elettronici;
- s) apparecchi per massaggi subacquei;
- t) apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera (bar);
- u) apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- v) apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- w) apparecchi per presso-massaggio;
- x) massaggiatori ad aria con pressione superiore ad una atmosfera (bar);
- y) elettrostimolatore ad impulsi;
- z) laser estetico;
- a1) saune.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

8) Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

9) E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4
DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al responsabile d'area e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
- 3) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza e stato famiglia;
 - b) planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
 - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
 - d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.
- 4) Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
- 5) Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

ART. 5
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il responsabile d'area rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e all'esercizio di estetista, previo parere favorevole del servizio competente dell'A.S.L. sentita la commissione comunale prevista dal successivo art. 6, previo accertamento:
 - a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 443, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
 - b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed estetista, in conformità del regolamento di igiene, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt. 9,10 e 11. Tale accertamento sarà effettuato dall'A.S.L..
 - c) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di

impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 8, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- d) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art 13. Tale accertamento è affidato al personale della polizia municipale.
- e) Dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dall'A.S.L. la prevista autorizzazione sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1) La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle Associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle Confederazioni nazionali e firmatarie dei CCNL di cui un rappresentante del settore estetiste, qualora tale attività sia presente nel territorio;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal responsabile della polizia municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

2) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, di adeguata qualifica, nominato dal Sindaco.

3) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale.

ART. 7

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1) La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
- c) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- d) revoca dell'autorizzazione;
- e) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione.

2) La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

- 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune o della data della spedizione della raccomandata.
- 5) In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. I termini di cui al successivo art.14 decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
- 6) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 8 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 7) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art. 6 la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- 1) Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione, previa attestazione della commissione provinciale per l'artigianato.
- 2) Sarà cura dell'ufficio comunale competente provvedere, qualora non sia già stata prodotta dall'interessato, a richiedere la relativa attestazione alla competente commissione provinciale per l'artigianato.

ART. 9

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI

- 1) Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nell'allegato "A".
- 2) Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita di colore chiaro.

ART. 10

REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE

- 1) I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal servizio di Igiene Pubblica Ambientale- ASL, riportato nell'allegato " A " vademecum per estetisti, visagisti, barbieri e parrucchieri, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 2) Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, il responsabile d'area, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, acquisirà il parere favorevole del Responsabile del Servizio che accerterà l' idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.
- 3) Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene.

ART. 11

SERVIZI IGIENICI

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, alle attrezzature conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene, ed alle norme sulle barriere architettoniche.

ART. 12

MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI

- 1) Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.
- 2) Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
- 3) Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art13 ABROGATO DA DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 30.01.2006

ART. 13

DISTANZE FRA ESERCIZI

- 1) Per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovranno osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

NUOVI E TRASFERIMENTI NEL CENTRO STORICO

(interno alla circonvallazione)

- fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo m. 170
- fra esercizi di parrucchiere/a per donna m. 170
- fra esercizi di estetista m. 300

NUOVI E TRASFERIMENTI IN PERIFERIA

- fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo m. 400
- fra esercizi di parrucchiere/a per donna m. 400
- fra esercizi di estetista m. 600

In caso di trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, le distanze di cui al 1° comma sono ridotte del 50%. Le distanze minime tra due esercizi non dovranno in ogni caso essere inferiori a 85 metri.

2) Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base pedonale, tra un numero civico all'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc..

3) L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della polizia municipale.

4) Le disposizioni dei commi precedenti riguardanti le distanze, non si applicano in caso di aggiunta di nuove attività in esercizi già esistenti (negozi di parrucchiere per donna che aggiunge l'attività di parrucchiere per uomo o viceversa; oppure attività di barbiere che aggiunge attività di parrucchiere sia da uomo o donna, oppure aggiunta di attività di estetista alle citate attività), ne tanto meno in caso di subingresso.

In tale fattispecie dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L. che accerterà l'idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico-sanitario.

ART. 14
DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il rifiuto, da parte del responsabile d'area, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 15
ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE CON QUELLE COMMERCIALI

- 1) Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno, essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, le norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
- 3) Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale e subordinata al parere del competente servizio dell'A.S.L..

ART. 16
TRASFERIMENTO DI SEDE

- 1) Il trasferimento di sede è consentito solo dopo due anni di effettiva attività svolta nella sede per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
- 2) L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al responsabile d'area, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, lett. B e degli artt. 10 e 13 del presente regolamento.

ART. 17
SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna ed estetista potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
- 2) La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
- 3) L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di tre mesi, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso il responsabile d'area, può concedere una proroga per un ulteriore periodo di mesi tre.
- 4) In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
- 5) In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
- 6) Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata dal responsabile d'area, salvo che uno degli eredi legittimi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 18
SUBINGRESSO

- 1) Il trasferimento in gestione od in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
- 2) Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 3) Il responsabile d'area rilascerà la nuova autorizzazione previa osservanza di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10 e l'acquisizione del parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

ART. 19
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

- 1) I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le proposte della commissione.
- 2) Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
- 3) . All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

ART. 20
SANZIONI

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di €..... .
- 2) L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.
- 3) Chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 516,45 a € 1.032,28. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e soggetto alla sanzione amministrativa dal € 516,45 a € 2.582,28.
- 4) Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, il responsabile d'area sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, il responsabile d'area dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 5) Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalle L.R. 5 dicembre 1983, n. 90,

concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia.

ALLEGATO "A"

**VADEMECUM
PER
ESTETISTI, VISAGISTI
E PARRUCCHIERI**

INTRODUZIONE

Le attività di estetista, visagista, barbiere e parrucchiere, se non vengono seguite norme igieniche precise, possono favorire la trasmissione di alcune malattie infettive.

Le modalità di contagio che possono attuarsi nello svolgimento di queste attività sono:

diretta: mediante il contatto con lesioni cutanee dei clienti (piuttosto rara);

indiretta: attraverso lo strumentario od altro materiale d'uso, contaminato con sangue o altri liquidi biologici infetti, non adeguatamente disinfettato oppure impiegato senza essere sostituito da un cliente ad un altro.

MALATTIE INFETTIVE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PROFESSIONALE

Epatite virale

L'epatite virale è una malattia causata da un virus di vario tipo (A, B, non A, non B, C, Delta) che colpisce il fegato. La malattia può portare in una discreta percentuale di casi a cronicizzazione e può evolvere in cirrosi con grave pericolo per la salute.

Modalità di trasmissione. Ad eccezione della malattia causata dal virus A che si trasmette per via oro – fecale (attraverso l'acqua e gli alimenti contaminati da feci infette), il contagio, nei casi di epatite B, C, Delta, può avvenire attraverso trasfusioni di sangue infetto, rapporti sessuali, oppure attraverso strumenti taglienti contaminati da sangue dove è presente il virus (sangue di ammalati e/o portatori asintomatici): tale evenienza è possibile in quanto il virus dell'epatite è molto resistente nell'ambiente esterno e sui materiali contaminati. Per prevenire l'insorgenza dell'epatite di tipo B esiste la possibilità di ricorrere alla vaccinazione; per gli altri tipi di epatiti il mezzo più efficace per non contagiarsi consiste nell'osservare adeguate norme igienico – sanitarie di pulizia e di disinfezione che evitano il contatto con il sangue o altri liquidi biologici infetti.

AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita)

È una malattia causata dal virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) che colpisce nell'uomo prevalentemente il sistema immunitario, cioè l'apparato che produce gli anticorpi indispensabili nella difesa contro le malattie infettive. La morte del soggetto contagiato avviene infatti per infezioni anche banali, nei confronti delle quali è indifeso. Il contagio avviene attraverso il contatto con sangue o liquidi biologici infetti: trasfusioni, scambio di siringhe, rasoi o altri oggetti taglienti oppure attraverso rapporti sessuali. La resistenza del virus HIV nell'ambiente esterno è scarsa, a differenza di quella del virus dell'epatite B. Il virus dell'AIDS è distrutto a temperature superiori ai 55°, ma è tuttavia resistente ai raggi ultravioletti.

Tetano

È una malattia infettiva che in passato ha rivestito particolare interesse, ma che oggi non rappresenta più un problema per chi è correttamente vaccinato.

Il tetano è una malattia causata dalla tossina prodotta da un batterio che può entrare nell'organismo attraverso ferite o abrasioni della cute e che rimane localizzato nella sede d'ingresso ove elabora una speciale tossina ad azione elettiva sul sistema nervoso centrale.

VACCINAZIONI RACCOMANDATE

Come precedentemente abbiamo ricordato, laddove è possibile, risulta fondamentale ricorrere alle vaccinazioni come mezzo di prevenzione. Indichiamo di seguito quali sono le vaccinazioni raccomandate attualmente disponibili:

Anti – Epatite B

Il vaccino è sicuro ed efficace e attualmente viene allestito mediante tecniche di ingegneria genetica; è quindi un prodotto di sintesi purificato che non dà effetti indesiderati rilevanti.

Il vaccino anti – epatite viene somministrato per via intramuscolare nella regione deltoidea (zona superiore del braccio) con il seguente schema:

- 1) prima dose;
- 2) seconda dose dopo un mese;
- 3) terza dose cinque mesi dopo la seconda (6 mesi dalla prima dose);
- 4) i successivi richiami si eseguono ogni 7 anni.

Anti – Tetanica

La vaccinazione anti – tetanica si esegue mediante iniezione intramuscolare con il seguente schema:

- 1) prima dose;
- 2) seconda dose dopo 6 – 8 settimane;
- 3) terza dose dopo 6v – 12 mesi;
- 4) quarta dose dopo 5 anni;
- 5) i successivi richiami si eseguono ogni 10 anni.

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO

È indispensabile per eliminare i germi o i virus patogeni che possono aver contaminato lo strumentario.

Tutti gli oggetti taglienti (aghi, lamette, lime, etc.) devono preferibilmente essere monouso.

Gli strumenti non monouso devono essere accuratamente disinfettati.

I taglienti e gli altri strumenti di metallo che possono venire in contatto con sangue devono essere sterilizzati.

Fase 1 Pulizia dello strumentario (fase obbligatoria prima della disinfezione).

Lo strumentario deve essere sciacquato accuratamente ed asciugato con carta assorbente tipo casalingo.

Immersione degli strumenti in detergente disinfettante es. Lisoform, Gemoform, per almeno 30' (per ridurre i tempi dell'operazione è possibile utilizzare apparecchio ad ultrasuoni per 3 – 4');

- spazzolare con apposito spazzolino;
- sciacquare accuratamente sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- asciugare con carta assorbente tipo casalingo.

Fase 2 sterilizzazione/disinfezione dello strumentario;

Metodi fisici (sterilizzazione)

- CALORE metodo raccomandato per strumenti di metallo
- Autoclave 121°C per 20'
- Stufa a secco a 170°C per 2 ore o 180°C per 1 ora
- Sfere di quarzo a 230°C per 2" (sterilizzazione di emergenza per piccoli strumenti o solo punte)

Metodi fisici (disinfezione ad alto livello)

EBOLLIZIONE (la disinfezione per ebollizione ad una temperatura di 100°C per 30', quando possibile, è da considerarsi di prima scelta in quanto, se ben eseguita, è sicura e semplice.

Essa è in grado di eliminare da un dato substrato batteri, funghi e virus).

Metodi chimici (disinfezione ad alto livello)

GLUTARALDEIDE 2% in commercio flaconi da un litro (da attivare al momento dell'uso, secondo le indicazioni fornite dal produttore).

USO

- Controllare l'etichetta per la scadenza del prodotto (14 giorni dopo l'attivazione);
- Versare la soluzione in contenitore con coperchio;
- Immergere gli strumenti precedentemente detersi nella soluzione per 20';
- Prelevare lo strumento con pinze apposite da conservarsi in alcool o lisoform;
- Sciacquare accuratamente lo strumento sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- Prelevare gli strumenti con pinze apposite da conservarsi in alcool.

N. B. : a causa della tossicità della glutaraldeide se ne consiglia l'uso solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad altri metodi di disinfezione.

PRECAUZIONI:

- Usare sempre i guanti nella preparazione della soluzione e nell'immersione degli strumenti;
- Eventuale uso di mascherina e aerare bene la stanza;
- In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO (AMUCHINA 50%) in commercio bottiglie da un litro.

IPOCLORITO DI SODIO 1% (MILTON): da utilizzare aggiungendo un'uguale quantità di acqua (in commercio bottiglie da un litro).

Questi due prodotti non possono essere usati su attrezzature metalliche o con parti in metallo (per rischio di corrosione).

SIA LA SOLUZIONE DETERGENTE CHE QUELLA DISINFETTANTE DEVONO ESSERE RINNOVATE AL MASSIMO OGNI SETTIMANA.

CONSERVAZIONE DEGLI ATTREZZI

- Gli strumenti disinfettanti devono essere messi in appositi contenitori chiusi.

GLI STRUMENTI IN PLASTICA O IN LEGNO POSSONO ESSERE DISINFETTATI CON GLUTARALDEIDE AL 2% NELLE MODALITÀ PRIMA INDICATE.

N.B. gli apparecchi a raggi ultravioletti sono assolutamente inefficaci nei confronti del virus HIV per cui se ne sconsiglia l'uso per la disinfezione.

IGIENE PERSONALE

Gli operatori del settore devono indossare abiti da lavoro sempre ben puliti.

Lavare accuratamente le mani prima di servire un nuovo cliente e alla fine del servizio coprire le ferite e le abrasioni eventualmente presenti con cerotti resistenti all'acqua, tenere le unghie corte e pulite e non portare gioielli, anelli, bracciali etc.

Utilizzare guanti monouso di buona qualità sia quando si prevede il contatto con mucose che per le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumento.

REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI

I locali devono essere ben illuminati, ventilati, dotati di superfici (pavimenti, pareti, e piani di appoggio) lavabili e disinfettabili.

I locali devono essere dotati di lavandini fissi, idonei recipienti coperti azionati a pedale (necessari per la raccolta temporanea, osservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione) e di reticelle o lampade contro le mosche.

- i locali devono essere tenuti sgombri da alti oggetti non strettamente necessari alla pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
- ogni negozio deve essere dotato di servizio igienico con anti wc ad uso esclusivo dell'attività.
- E consigliabile che i servizi igienici annessi ai locali siano dotati di erogatori dell'acqua con comandi a pedali o elettronici, di erogatori automatici di saponi liquidi e di sistemi di asciugatura mediante carta "usa e getta" o aria calda.
- La toilette deve essere pulita servendosi sempre di attrezzature destinate solamente a quello scopo.

La pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire al termine di ogni turno di lavoro.

Attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature.

Attrezzature, suppellettili usate devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà stata lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90°).

La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura.

Si rimanda agli organi competenti la valutazione del rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE PER IL RISPETTO DELL'IGIENE E PER EVITARE LA TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE

- ❑ Lavarsi sempre le mani prima e dopo il trattamento per ogni cliente;
- ❑ Usare strumenti taglienti monouso (lamette, aghi, etc.);
- ❑ Quando non è possibile usare strumenti taglienti usa e getta, ricordarsi di lavarli bene con acqua corrente e sterilizzarli sempre prima del loro utilizzo;

- ❑ Usare i guanti monouso (preferibilmente aderenti controllando bene che siano integri) quando si prevede il contatto accidentale con il sangue (manicure, pedicure) o per le procedure di pulizia o di disinfezione dello strumentario;
- ❑ Nel caso una goccia di sangue cada su di una superficie (poltrona, pavimento, etc.) asportarla con una falda di cotone imbevuta di disinfettante usando guanti monouso;
- ❑ In caso di contatto con sangue lavare la cute con acqua e sapone, e disinfettare con antisettico a base di iodio (es. betadine);
- ❑ In caso di taglio o di puntura accidentale seguire le norme sopraindicate e rivolgersi al più presto al proprio medico;
- ❑ Gli oggetti monouso devono essere allontanati con l'avvertenza di porre il materiale "tagliente" (lamette, aghi, etc.) in appositi contenitori rigidi (in commercio ce ne sono di vari tipi) per rendere più sicuro lo smaltimento;
- ❑ La biancheria contaminata da sangue o da altro liquido biologico (esempio saliva) deve essere sempre lavata in lavatrice con un ciclo a temperatura adeguata (90 C) a scopo di disinfezione;
- ❑ È consigliabile per il personale addetto sottoporsi alla vaccinazione anti – epatite B e verificare che la vaccinazione anti – tetanica sia stata effettuata correttamente.